(N. 149)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1953

Modifica alla legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria carbonifera e zolfifera

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è stato autorizzato il Governo a concedere all'Azienda carboni italiani un'anticipazione di lire 8 miliardi per la riorganizzazione del complesso minerario del Sulcis.

Nel programma predisposto dall'azienda ed approvato dal CIR, oltre il fabbisogno finanziario per la realizzazione del riordinamento tecnico ed economico dell'esercizio minerario del Sulcis, è previsto un fabbisogno finanziario per far fronte alle integrazioni che la gestione importa fino a che il programma stesso non avrà avuto piena attuazione.

A tale programma fa riferimento la relazione illustrativa della legge 12 agosto 1951, dove, fra l'altro, è detto « Il riordinamento tecnico ed economico delle miniere carbonifere sarde e l'industrializzazione del bacino del Sulcis sono collegati all'attuazione del programma all'uopo predisposto dall'A.Ca.I. e già approvato dal CIR ».

Poichè è apparso dubbio che la formula adottata dal legislatore all'articolo 1 della legge sopraindicata possa autorizzare la destinazione di somme, oltre che per l'attuazione del programma, anche per provvedere alle integrazioni delle spese di gestione di cui sopra si è fatto cenno, e poichè d'altra parte, tale esigenza si rivela indilazionabile, è necessario chiarire la dizione della legge nel senso che l'anticipazione è destinata anche al concorso nelle spese di esercizio durante il periodo di riorganizzazione.

All'uopo è stata predisposta una variante all'articolo 1 sopracitato secondo il testo allegato che si sottopone all'approvazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa:

« Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) un'anticipazione di lire 8 miliardi allo scopo:

a) di provvedere ai lavori per la riorganizzazione tecnico-economica delle miniere carbonifere del Sulcis e di concorrere al fabbisogno finanziario per l'esercizio delle miniere durante il periodo della riorganizzazione;

b) di provvedere alla costruzione di una centrale termoelettrica destinata alle esigenze delle miniere stesse e, in genere, a quelle dell'industria sarda.

Le condizioni e le modalità per la restituzione da parte dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.